

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

ANNALI
DELLA
FACOLTÀ GIURIDICA
nuova serie

VOLUME XI – ANNO 2022



CAMERINO

2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

ANNALI
DELLA
FACOLTÀ GIURIDICA

nuova serie

VOLUME XI - ANNO 2022

CAMERINO

2022

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Ignazio Buti, Ignacio De Cuevillas Matozzi, Antonietta di Blase, Luigi Ferrajoli, Giulio Illuminati, Fabian Klinck, Luigi Labruna, Franco Modugno, Pietro Perlingieri, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Francesca Reduzzi, Ingo Reichard, Rosalía Rodríguez López, Martin Josef Schermaier

DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. Rocco Favale

COMITATO DI REDAZIONE

Rocco Favale, Felice Mercogliano, *condirettori*;
Maria Pia Gasperini, Maria Paola Mantovani, Marta Cerioni,
Antonella Merli, Agostina Latino, Stefano Testa Bappenheim

CONTATTI

rocco.favale@unicam.it – felice.mercogliano@unicam.it

SEGRETERIA

Scuola di Giurisprudenza – Università degli Studi di Camerino
Via D'Accorso c/o Campus Universitario
I - 62032 Camerino (MC)

La Rivista subordina la pubblicazione dei contributi alla valutazione positiva mediante referaggio esterno in forma anonima.

ISSN (on line): 2281-3063

Copyright: Scuola di Giurisprudenza. Università di Camerino.

INDICE SOMMARIO

VOLUME N. 11 DEL 2022

STUDI

- 1** MARIA FEOLA, *La responsabilità sanitaria tra inadempimento e torto*
- 37** GIUSEPPE CAMODECA, *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*
- 61** FELICE MERCOGLIANO, *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*
- 77** RODIN ROBAKOWSKI, *Die „Machtergreifung“ und ihre staatsrechtlichen Folgen*
- 105** MOSES WIEPEN, *150. Geburtstag von Martin Wolff am 26. September 2022. Leben und Wirken vor und nach der Emigration*
- 125** YARU LI, *The evolution of the allocation system of burden of proof for medical malpractice in China*
- 147** JUAN CARLOS VELASCO-PERDIGONES, *La responsabilità civile del minore maturo nell'ordinamento giuridico spagnolo: una responsabilità incongruente?*
- 163** FRANCESCO RIZZO, *I contratti di appalto per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma 2016, la concessione del contributo pubblico per il pagamento del corrispettivo e le criticità dell'eventuale revisione del corrispettivo in caso di c.dd. sopravvenienze*
- 183** FELICE MERCOGLIANO, *Tu chiamale, se vuoi, riflessioni. Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma*

NOTE

- 191 ROCCO FAVALE, *La Leistungsstörung nel diritto civile tedesco. Appunti di studio*
- 205 MARIA D'ARIENZO, *Coscienza, valori e identità religiosa*
- 211 FELICE MERCOGLIANO, *Note da un seminario sul 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*
- 223 FRANCESCO RIZZO, *Il contratto successorio svizzero alla prova del Regolamento UE 650/12*
- 231 LORENZO MEZZASOMA, *Presentazione Scritti in onore di Antonio Flamini: profili consumeristici*

RILEGGENDO

- 239 FELICE MERCOGLIANO, *Riflessioni sulle elezioni come problema di 'sistema'*

LETTURE

- 245 GLORIA MANCINI PALAMONI, *Conoscibilità e comprensibilità pilastri del paradigma trasparenza in senso effettivo*
- 253 PAOLA SANTINI, *Tra le Americhe e l'Italia*
- 259 MARIA PAOLA MANTOVANI, *Periodi e fonti del diritto romano*
- 263 FELICE MERCOGLIANO, *Come si diventa Romani*

267 RASSEGNE

In memoriam Rolf Knüttel (23.12.1939 - 25.09.2019). Reden gehalten bei der Akademischen Gedächtnisfeier am 8. Oktober 2021 im Festsaal der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, «Alma mater. Beiträge zur Geschichte der Universität Bonn, 113» (Bonn, Druckerei der Universität Bonn, 2022) p. 75, [F.M., p. 267]; *Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica*. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto. Camerino, 27-29 settembre 2018, a cura di Carlotta Latini (Torino, Giappichelli, 2021) p. xii, 257, [F.M., p. 268]; *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di Luigi Garofalo, «I re e il diritto» (Bologna, il Mulino, 2022) p. 216, [F.M., p. 269]; Giuseppe Valditara, *Alle radici romane della Costituzione. Persona, famiglia, Stato, proprietà, libertà*, «Di storie in Storia» (Milano, Guerini e Associati, 2022) p. 223, [F.M., p. 270 s.].

273 ELENCO AUTORI

FELICE MERCOGLIANO*

*Note da un seminario sul 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'***

Sommario: 1. Premessa per la lettura di un'epigrafe. I segni diacritici. – 2. Cenno introduttivo sul documento ritrovato. – 3. Ripartizione del testo. – 4. Breve nota preliminare di commento. – 5. Il dibattito nel merito. – 6. I contenuti della sentenza. – 7. Conclusione.

1. *Premessa per la lettura di un'epigrafe. I segni diacritici*

La trascrizione di un'epigrafe, che venga edita per la prima volta, necessariamente è riprodotta con assoluta fedeltà nella sua scrittura originaria. Questa si definisce copia 'diplomatica' e non contiene modifiche grafiche, né interventi correttivi; conserva, insomma, la disposizione esatta delle lettere incise nell'epigrafe, nel loro aspetto attuale visibile esteriore tramandato materialmente. Ma poi, quando si deve stabilire il testo, per renderne la lettura più agevole, si usano dei segni diacritici convenzionali, per le edizioni critiche comuni ad epigrafi e papiri, che sono i seguenti.

⊙ Parentesi tonde, che si usano per lo scioglimento delle abbreviazioni.

[] Parentesi quadre, adoperate per riempire lacune in senso proprio, cioè per le lettere singole mancanti, che erano state scritte logicamente da chi ha inciso l'epigrafe e vi si inseriscono all'interno ora come integrazioni testuali negli spazi adesso vuoti o illeggibili.

{ } Parentesi graffe, le quali racchiudono una o più lettere superflue, incluse per errore dunque, ma vanno espunte, giacché scritte per mero sbaglio dall'incisore.

*Professore ordinario di Istituzioni e Storia del diritto romano presso l'Università di Camerino. Affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review. Traccia del seminario svolto all'Università di Macerata il 30 novembre 2021 su «Senato e società a Roma fra repubblica e principato».

< > Parentesi angolari, contengono integrazioni con parole o singole lettere necessarie, ma omesse nell'epigrafe e che vanno aggiunte invece.

´ ˘ Parentesi ad apici mezze quadre sporgenti solo in alto, per indicare lettere sostituite, perché al posto di altre reputate scritte per errore.

2. *Cenno introduttivo sul documento ritrovato*

Accenniamo molto brevemente al testo epigrafico in sé.

Si tratta di un testo pressoché integro di un senatoconsulto, che è scaturito da un fortunoso ritrovamento di straordinaria importanza per la storia giuridica e politica imperiale romana: il senatoconsulto su Gneo Pisone padre, la cui copia più completa, detta copia A, è conservata presso il Museo archeologico provinciale di Siviglia. Proviene verosimilmente da una località nell'allora provincia senatoria ispanica ulteriore della *Baetica*, nei pressi di Siviglia nell'odierna Andalusia, identificata con il territorio dell'antico municipio di *Irni*, ove è stata scoperta anche la *lex Irnitana*. Consiste in una tavola di bronzo, di altezza massima di cm. 46, lunghezza di cm. 118, spessore di cm.0,50 circa, rinvenuta spezzata in 23 frammenti: mancano due pezzetti, ma di dimensioni molto ridotte.

Il testo vero e proprio risulta formato da un totale di 176 linee, distribuite in quattro colonne. Il documento presenta al di sopra del testo un titolo con lettere più grandi (un *index* in alto dell'epigrafe, inciso a caratteri più alti degli altri, infatti di 4,5 cm. d'altezza, premesso probabilmente proprio in occasione della esposizione al pubblico nella provincia della *Baetica*): *S.C. de Cn. Pisone patre propositum N. Vibio Sereno procos*. Da tale intitolazione sovrascritta sulla copia A, che grazie allo scioglimento delle abbreviazioni risulta essere *S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre propositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule)*, si trae la sua denominazione oramai unanimemente accolta, benché copra soltanto una parte del contenuto del documento epigrafico che il 10 dicembre dell'anno 20 d.C. suggellò il processo per la morte di Germanico avvenuta l'anno prima ad Antiochia in Siria. Denominazione diffusa per lo più dell'*editio princeps*, pubblicata a Siviglia a cura di Caballos, Eck e Fernández, che ebbe per un soffio la precedenza nel 1996 rispetto all'altra diversa fatta uscire dagli stessi curatori a Monaco di Baviera.

3. *Ripartizione del testo*

Il testo dell'epigrafe rispecchia una tripartizione tipica.

I senatoconsulti, infatti, sono composti dalle seguenti tre parti: *praescriptio* con la data e il luogo in cui s'è riunito il senato ed i nomi dai magistrati che abbiano redatto il senatoconsulto stesso; *relatio* che è il vero contenuto della questione sottoposta al senato;

sententia cioè la deliberazione.

La *praescriptio* è nelle linee 1-4.

La *relatio* si trova nelle linee 4-70. Inizia con la *relatio* di Tiberio e le questioni sottoposte al giudizio del senato. Poi, vi sono ringraziamenti agli dei e, in particolare, a Tiberio per aver reso possibile lo svolgimento del processo (lin. 12-22). Segue una relazione in senso stretto circa la condotta di Gneo Pisone, governatore in Siria, e su come essa sia stata giudicata, nel dibattimento in senato, quale base per la sua accusa e condanna (lin. 23-70). Insomma, una motivazione della sentenza si direbbe oggi.

La *sententia* (lin. 71-123) si pronuncia sui quattro punti della *relatio*, così: a) condanna postuma di Gneo Pisone padre (lin. 71-89); b) restituzione ai figli di Gneo Pisone stesso dei beni confiscati al loro padre (lin. 90-105); c) perdono giudiziale della moglie di Gneo Pisone padre, Plancina, e sua motivazione (lin. 109-120); pene irrogate ai collaboratori-complici Vissellio Caro e Sempronio Basso (lin. 120-123). Chiudono le manifestazioni di elogi al senato (lin. 123-165), alla *domus Augusta*, all'ordine equestre, alla plebe e ai soldati dell'esercito romano. Infine, vi sono riferimenti all'ordine di pubblicazione, nonché alla votazione favorevole a stretta maggioranza (301 senatori favorevoli su 600 ed avvenuta *per relationem*, vale a dire senza discussione ulteriore nell'aula né dichiarazioni di voto). Vi è contenuta, a testimonianza della risonanza della decisione, una clausola di esposizione insolita, cioè: incisione nel bronzo e affissione nel luogo più frequentato della città più popolata di ogni provincia e negli accampamenti invernali di ciascuna legione romana (lin. 165-173). Sotto al testo, la *subscriptio* da parte dell'imperatore Tiberio (lin. 174-176).

4. *Breve nota preliminare di commento*

Ci troviamo al cospetto di una fonte diretta di grande rilevanza.

Una fonte epigrafica questa che è innanzi tutto uno squarcio di diritto pubblico romano e non è giusto che sia scivolata verso una disamina che le attribuisca significato esclusivamente come documento politico. Tale è, infatti, la linea interpretativa che ne ha proposto in una serie copiosa di scritti principalmente il primo editore con altri, Werner Eck, il quale reputa quello avverso Pisone l'archetipo romano del processo politico, quasi un mezzo di comunicazione propagandistica, insomma, di una vendetta in forma giudiziaria.

Va qui posto in rilievo, in primo luogo, che il senatoconsulto offre una preziosa occasione di raffronto con la narrazione 'sinottica' contenuta relativamente alle stesse vicende negli Annali di Tacito (per l'esattezza, si v. Tac. *ann.* 3.12-19 e cfr. 1.13.3, 1.74.5, 1.79.4, 2.35, 2.43, 2.55, 2.57-58, 2.68-82, 3.1-11, per i riferimenti anche all'antefatto e alla personalità dell'imputato in rapporto a Tiberio e a Germanico). I brani tacitiani, al contrario, non dovrebbero essere usati per 'correggere' la versione ufficiale del senatoconsulto, bensì per una critica temperata da esercitare con prudenza filologica su entrambi i tipi di fonti, sia quelle di tradizione manoscritta, sia le altre di natura epigrafica.

Sul piano della critica testuale va dunque ribadito che si è in presenza del riscontro combaciante della fonte tacitiana di tradizione manoscritta con un'evidente attestazione reale epigrafica costituita dalla tavola di bronzo contenente il senatoconsulto pisoniano. Non è peraltro un caso isolato tale raffronto, se solo si pensi, per esempio, al diverso episodio del favore mostrato dall'imperatore Claudio nell'*oratio* da lui tenuta in senato nel 48 d.C. e riferita ai maggiorenti della Gallia Comata, che rivendicavano la pienezza dei diritti e degli onori politici. Ebbene, pure in tal caso abbiamo i brani di Tac. *ann.* 11.23-25 che confermano l'attestazione epigrafica, costituita dalla tavola in bronzo scoperta a Lione nel 1528 (in *CIL.* XIII.1668 = *ILS.* 212, in *FIRA.* I², 43).

Il senato nel processo a Pisone svolge il ruolo di organo di giustizia penale per le classi elevate, quale tribunale senatorio (*cognitio senatus*) per le accuse tipiche verso gli appartenenti ai ceti elevati del crimine di lesa maestà (*crimen laesae maiestatis*). La descrizione di Tacito si dimostra verosimile fin dall'inizio del giudizio, promosso verso Pisone innanzi ai consoli (i quali si recano poi dal principe Tiberio) da un delatore di professione, Fulcinio Trione, insieme con ex-luogotenenti amici di Germanico. La causa venne però integralmente rimessa da Tiberio al senato, dice Tacito (*ann.* 3.10.1-2), la cui attendibilità continua fino al momento

estremo dei premi per i delatori, di natura emblematicamente non pecuniaria. Ciò per volontà personale di Tiberio, che non arrestò il processo dopo il suicidio di Pisone. Quest'ultimo così intendeva forse smorzare l'eco di intrigo che incombeva sul suo governatorato in Siria, rivendicando, in una lettera indirizzata a Tiberio stesso, quasi mezzo secolo di onorato e fedele servizio alla casata imperiale giulio-claudia.

5. *Il dibattito nel merito*

In esordio, vengono elencati nel *praescriptum* i nomi dei senatori incaricati della stesura del testo del *senatusconsultum*, tecnicamente definiti quelli che *scribendo adfuerunt*, tra i quali significativamente compare Ateio Capitone, giurista organico al regime nuovo del principato e caposcuola dei sabiniani e sin dai tempi augustei in antagonismo a Labeone a sua volta fondatore dei proculiani.

In via preliminare, va notato che il ringraziamento rivolto al principe (lin. 15-22) appare di certo una singolarità della decisione dei senatori, i quali si dichiararono grati a Tiberio per aver rimesso loro integralmente la causa, nonché per l'equità e la pazienza dimostrate nel corso della *cognitio senatus*. Venne anche ascritta a lode di Tiberio (lin. 19-20) l'aver preteso la prosecuzione del processo dopo il suicidio di Pisone padre, considerato inadeguato a punire adeguatamente la sua colpa, quando in effetti c'era un unico precedente giudiziale: un processo per lesa maestà nel 16 d.C., avverso Libone Druso, proseguito dopo il suicidio dell'imputato (v. Tac. *ann.* 2.27-32). Si noti pure particolarmente che fu definito un beneficio del principe (lin. 13-14) l'*optimus status rei publicae*. Il che ricorda quanto riferisce Svetonio (*Aug.* 28.3) diceva di sé Augusto, vale a dire di essere stato quasi l'artefice di un'ottima costituzione (*optimi status auctor*).

Ma la parte di gran lunga più interessante del documento per gli studiosi dell'esperienza giuridica romana si protrae a partire dalla lin. 23 fino alla lin. 123, nella relazione sul merito delle decisioni prese dal senato insieme con l'illustrazione della motivazione della sentenza. Da queste cento righe riemerge uno squarcio di innumerevoli spunti per lo studio del diritto pubblico romano, soprattutto alla luce delle pene inflitte e quelle, invece, non inflitte.

Il dibattito in senato appare, secondo quanto attestato in maniera ben articolata dall'epigrafe, come un modello esemplare di libertà di esibizione delle prove e di produzione

di documenti. Si legge infatti (lin. 23-25) che il processo è stato regolarmente condotto dagli accusatori per diversi giorni, sono stati letti lettere e codicilli che Germanico aveva indirizzato a Pisone, escussi i testimoni di ogni ordine. In fin dei conti, tutti i capi d'accusa, illustrati nelle lin. 23-70 incentrate su Pisone padre, ricaddero nell'ambito delle imputazioni configurate dalla legge Giulia sulla lesa maestà (*lex Iulia maiestatis*).

Il suo primo giudizio (lin. 26 ss.) il senato l'esprime per riconoscere la legittimità della revoca dell'amicizia dichiarata in punto di morte da Germanico verso Pisone, additato come la causa della sua fine. La *renuntiatio amicitiae* di qui in poi sempre più spesso preluderà ad accuse di lesa maestà della famiglia imperiale. Quindi emergono, quasi in una sinistra progressione, le fattispecie di violazione della *maiestas* della casata imperiale (*domus Augusta*) e del diritto pubblico (lin. 32-33).

Secondo la *relatio* (lin. 29 ss.), Pisone ha infranto i suoi doveri di assistenza, dato che era stato assegnato a Germanico quale *adiutor* e considerato che a Germanico stesso era stato conferito da Tiberio, rafforzato dall'autorità senatoria, l'incarico per risolvere gli affari d'oltremare che richiedevano la presenza sul posto di almeno uno dei figli del principe. Pisone pertanto doveva essere aggregato (*adlectus*) a Germanico. Quest'ultimo aveva ricevuto un potere di comando (un *imperium* straordinario, ma legale dunque) da una legge popolare approvata appositamente (lin. 33-34) con la previsione che in qualsiasi provincia egli fosse giunto risultasse superiore al governatore di quella provincia. Ora sono menzionati gli 'strappi' alla legalità con risvolti bellicosi imputati a Pisone. Questi, interpretando arbitrariamente il suo ruolo, sarebbe stato la causa della guerra contro Armeni e i temutissimi Parti. Poiché corrotto dai munifici doni, avrebbe favorito Vonone di contro il re, Zenone, che Germanico, per volontà del principe e del senato, aveva insediato in Armenia (lin. 45). Pisone così avrebbe dimostrato di non rispettare non solo le epistole di Germanico, ma neanche i mandati del principe (lin. 38).

Pisone, avrebbe (lin. 45 ss.) inoltre tentato di scatenare una guerra civile, che ai Romani evocava mali da tempo sepolti grazie alla volontà del divino Augusto e alle virtù di Tiberio (lin. 46-47). In seguito alla morte di Germanico, egli poi avrebbe rivendicato la provincia della Siria, che dapprima aveva abbandonato di malanimo, dando un pessimo esempio, e i soldati romani sarebbero stati costretti a combattere tra di loro (lin. 47-49), nonché a subire

l'inaudita crudeltà di Pisone. Quest'ultimo non soltanto ne avrebbe condannato molti alla pena di morte, non solo stranieri e senza consultarsi prima della sentenza (lin. 50), ma avrebbe addirittura dato ordine di crocifiggere un centurione romano (lin. 51-52). Per converso, Pisone avrebbe rovinato la disciplina militare faticosamente ripristinata da Augusto, mostrandosi indulgente verso i soldati che non avessero prestato obbedienza secondo gli antichissimi costumi ai loro superiori gerarchici (lin. 52-54).

Un'attestazione espressa di significativa rilevanza giunge a questo punto: le lin. 54-55, infatti, come prova dei guasti causati da Pisone alla disciplina dell'esercito, affermano che egli si sarebbe mostrato accondiscendente con i militi elargendo anche loro donativi a suo nome, tratti dal fisco del principe. Siamo, dunque, in presenza della testimonianza più risalente nel tempo, pervenuta in via epigrafica con data certa, del *fiscus* del *princeps*.

Peraltro, Pisone si sarebbe compiaciuto che alcuni tra i soldati si definissero 'Pisoniani', in palese contrasto con i 'Cesariani', premiandoli perfino per l'usurpazione del nome (lin. 55-57). Pure dopo la fine di Germanico, egli avrebbe osato inviare a Tiberio un libello con accuse postume e odi rancorosi (lin. 57-60). Ma anche altri atti avrebbero dimostrato la gioia di Pisone per l'evento luttuoso (lin. 60-68): sacrifici empi, navi adornate dopo la sciagura, templi riaperti, un donativo al nunzio che gli aveva trasmesso la notizia della scomparsa di Germanico, banchetti frequenti, violando con tutto ciò finanche la memoria del divino Augusto (lin. 68-70).

6. *I contenuti della sentenza*

La proclamazione della sentenza (lin. 71-123) ha un contenuto molto complesso. Contiene, infatti, l'inflizione delle pene, i benefici per figli e nipote di Pisone, il perdono giudiziale per la moglie Plancina e la condanna per i complici Visellio Caro e Sempronio Basso. La *sententia* del senato (lin. 71-123) corrispose comunque in sostanza ai quattro quesiti formulati da Tiberio nella sua *relatio* (contenuta nelle lin. 4-11).

Le pene postume per Pisone sono sei (lin. 73-108). In dettaglio: a) nessun lutto dovrà essere portato per la sua morte dalle donne, che pur vi sarebbero tenute secondo i costumi aviti; b) rimozione delle statue e delle immagini di lui, ovunque collocate; c) divieto di esporre suoi ritratti alle esequie dei Calpurnii; d) il suo nome eraso dall'iscrizione alla base della statua

di Germanico, che i sodali Augustali gli avevano dedicato nel campo presso l'altare della Provvidenza; e) confisca del suo patrimonio (tranne il podere in Illirico, donatogli a suo tempo da Augusto, da restituire ora a Tiberio), ma con una serie di benefici per figli e nipote; f) rimozione e distruzione (di cui furono incaricati espressamente i *curatores locorum publicorum iudicandorum*) delle strutture edilizie da lui costruite sopra la porta Fontinale per congiungere sue dimore private.

Le pene accessorie inflitte, nell'insieme, pare avessero lo scopo di non perpetuare un ricordo dignitoso della figura umana e l'immagine privata di Pisone padre, che doveva rimanere connotata negativamente per sempre.

Il senato decide, peraltro, la donazione, a nome del principe e del senato stesso, della metà del patrimonio confiscato a Pisone al primogenito omonimo, obbligato a dismettere il prenome paterno (lin. 90-100). L'altra metà dei beni oggetto della confisca viene donata al figlio minore, Marco Pisone (lin. 100-103). Dall'intero patrimonio, infine, vanno detratte le somme di 1 milione di sesterzi e di 4 milioni di sesterzi, da versare rispettivamente a titolo di dote e di peculio a Calpurnia (lin. 103-105). In concreto, una *publicatio bonorum* annullò integralmente la consistenza patrimoniale del reo, ma non avvenne alcun trasferimento all'*aerarium*, come invece si verificò, senza nessuna attenuazione, nel caso dei complici, Visellio Caro e Sempronio Basso. Fu, infatti, data come donazione ai due figli a nome del senato e del principe, non come atto di restituzione, la metà per ciascuno di essi dei beni del padre già confiscati (lin. 93).

Plancina, pur accusata di crimini plurimi e gravissimi (lin. 109-110), viene salvata da qualsiasi pena. Tiberio mostra così la sua misericordia, nella quale ella aveva dichiarato di riporre ogni sua speranza, supplicando accoratamente il senato di accontentarsi della punizione del marito (lin. 110-113). Ma sembra fosse stata favorita soprattutto dalla potentissima intercessione personale della madre dell'imperatore, Livia Augusta, prodigatasi al fine di far ottenere alla sua protetta il perdono giudiziale in preghiere rivolte al senato stesso. (lin. 113-120).

A Visellio Caro e Sempronio Basso, considerati complici di Pisone nell'organizzare ed eseguire tutti i delitti (lin. 120-123) deve essere inflitta la condanna alla *interdictio aqua et igni*

ad opera del pretore competente in materia di legge sulla lesa maestà (lin. 121-122). Il patrimonio di entrambi va, inoltre, venduto dai pretori preposti all'erario e il ricavato versato in tale cassa (lin. 122-123).

7. *Conclusiones*

L'epigrafe viene conclusa da una serie nutrita inizialmente di elogi (lin. 123-132).

I senatori non mancano di esortare subito il principe a concentrare tutte le sue cure, che prima aveva ripartito tra i suoi due figli, su quello che ha ancora con sé (lin. 126): Druso Cesare (Druso minore). Essi lodano, quindi, i componenti della casata augustea (lin. 132-151): oltre Tiberio, Livia Augusta e Druso Cesare; poi, Agrippina maggiore (la stimatissima moglie di Germanico), Antonia minore (la madre di Germanico, del pari molto apprezzata per la sua purezza di costumi); infine, Livia (sorella di Germanico) e i figli di Germanico, con una menzione per nome del solo Nerone Cesare, nonché una malinserita citazione *in extremis* del fratello di Germanico, Tiberio Germanico (il futuro imperatore Claudio). In altri termini, la *domus Augusta*, compatta, s'accodava a Tiberio e alla madre, così come i cavalieri, la plebe e l'esercito. Dell'ordine equestre viene lodata la particolare sollecitudine e lo zelo lealista (lin. 151-154); della plebe, l'armonia con i cavalieri e la devozione verso il principe, dimostrata anche dalla capacità di tenere a freno gli animi infiammati (lin. 155-158); dei soldati di Pisone e di tutto l'esercito (lin. 159-1659, la fedele resistenza ai tentativi empici di Pisone di sovvertire la salvezza dell'impero, consapevole che essa sia riposta sotto la custodia della casata augustea (lin. 162-163). Insomma, si volle rappresentare il vuoto che aleggiava intorno ai propositi sovversivi di Pisone padre, isolato da tutte le componenti essenziali del mondo romano protoimperiale. Fu perciò che i tre grandi gruppi sociali (ordine equestre, plebe urbana e militi) ricevettero il loro riconoscimento ufficiale accanto alla cassa augustea. Tutti uniti, si può dire, nel sentirsi obbligati allo stesso senso di pietà (*pietas*) verso Germanico, mancata a Pisone, dimostrata invece da Tiberio, in tale ampia misura da superare ed ergersi a modello per tutti gli altri (lin. 124).

Le modalità previste nella clausola di pubblicazione appaiono speciali (lin. 165-173). Infatti, *oratio principis* e *senatus consulta* emanati vanno incisi nel bronzo, affinché vengano trasmessi più efficacemente alla memoria dei posteri. L'affissione andrà effettuata nel luogo che

sembri più opportuno a Tiberio, inoltre il testo sia collocato nella città più popolosa di ogni provincia, nel luogo maggiormente frequentato di quella città; infine, venga esposto nei quartieri d'inverno ove ci siano gli accampamenti di ogni legione.

La sottoscrizione menziona la *tribunicia potestas* rivestita per la XXII volta da Tiberio e l'approvazione quattro giorni prima delle idi di dicembre, sotto il consolato di Cotta e Messalla (lin. 174-175), cioè il 10 dicembre dell'anno 20 d.C. Il testo risulta essere stato scritto per mano del questore di fiducia del principe, Aulo, su 14 tavole, referente Tiberio in persona; va, infine, depositato nell'archivio pubblico (lin. 175-176).

In altre parole, il senatoconsulto fu pubblicato con una diffusione che dovette essere molto ampia a Roma e nelle province (in ogni *urbs celeberrima*, come città più frequentata, anche se non la capitale, della provincia stessa), poiché si riferiva all'imperatore stesso e alla famiglia imperiale. Non venne prevista l'incisione su bronzo soltanto per gli accampamenti militari, data la connaturata temporaneità di essi. A sua volta, il testo pubblicato a Roma, a noi tuttavia non pervenuto, dovette presentare delle differenze. Infatti, la *oratio* del principe (lin. 168), cioè il discorso solenne con cui Tiberio aveva aperto il processo e delineato il suo svolgimento, scomparve dagli esemplari per le province e per i soldati. A questi ultimi, in modo mirato, doveva essere indirizzato un chiaro messaggio di stabilità dell'impero senza possibili divergenze interpretative, considerato che nelle vicende pisoniane numerosi soldati romani erano stati pur coinvolti.

Abstract

In principio, vi sono spiegazioni utili per illustrare il documento epigrafico e leggerne il contenuto. Quindi, osservazioni e commenti di natura introduttiva su alcuni punti cruciali del *senatus consultum de Cnaeo Pisone patre*, con particolare risalto alla configurazione giuridica della ricostruzione di alcuni dei reali avvenimenti, posti nella relazione e nelle motivazioni della sentenza in speciale evidenza, al fine di specificare la giustizia dei comportamenti della casata augustea e isolare comportamenti colpevoli di Pisone padre. In sostanza, si vuole rivalutare il significato propriamente di diritto pubblico dell'iscrizione, troppo svalutata finora per privilegiarne i connotati politici, ineliminabili ma per l'a. non preponderanti.

Abstract

In the beginning, there are useful explanations to illustrate the epigraphic document and read its contents. Then, observations and comments of an introductory nature on some crucial points of the *senatus consultum de Cnaeo Pisone patre*, with particular emphasis on the juridical configuration of the reconstruction of some of the real events, placed in the report and in the reasons for the sentence in special evidence, in order to specify the correctness of the behaviors of the Augustan family and isolating the guilty behaviors of Pisone the father. In essence, we want to re-evaluate the properly public law meaning of the inscription, too devalued up to now to privilege its political connotations, which cannot be eliminated but for the a. not preponderant.

Camerino, febbraio 2022.